

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 1949

(16<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e rigetto)

« Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato » (N. 212):

CORBELLINI, <i>Ministro dei trasporti</i> Pag. 151,	154
BORROMEIO, <i>relatore</i> . . . . .	153
TOMMASINI . . . . .	153
FERRARI . . . . .	153
MANCINI . . . . .	154
FRANZA . . . . .	154

(Discussione)

« Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244):

PRESIDENTE . . . . .	157
TOSSELLI, <i>relatore</i> . . . . .	154
TROIANO . . . . .	155
FRANZA . . . . .	156
FAZIO . . . . .	156
BUIZZA . . . . .	156

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Massini, Priolo, Raja, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro, Veroni, Voccoli. Assistete altresì per il Governo l'onorevole Guido Corbellini, Ministro dei trasporti.

GENCO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Discussione e rigetto del disegno di legge: « Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato » (N. 212).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale degli Uffici delle Ferrovie dello Stato », d'iniziativa dei senatori Silvestrini, Santero, De Bosio.

Su tale disegno di legge è stato sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) la quale non ha formulato alcuna osservazione.

Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti, onorevole Corbellini, per esprimere il suo parere su questo disegno di legge.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Ho esaminato attentamente questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, sul quale farò alcune osservazioni di indole generale, per poi scendere ad altre considerazioni di carattere particolare.

Le condizioni in base alle quali il personale delle Ferrovie dello Stato ha diritto a trattamento di pensione, sono state sempre completamente diverse da quelle di tutti gli impiegati statali, anche perchè le Ferrovie dello Stato traggono origine da una riunione di reti private che avevano un trattamento di pensione ed uno stato giuridico del proprio personale, a parte. Questa caratteristica si è sempre mantenuta e tuttora si mantiene, sia per quelli che sono i limiti di età, sia per le retribuzioni che debbono avere i ferrovieri. Questo concetto, del resto, non solo esiste nelle Ferrovie dello Stato italiano, ma esiste anche in tutte le principali ferrovie europee e mondiali.

Io non tratto adesso la questione caratteristica del personale addetto ai treni, del personale che fa lavori notturni e di quello addetto ai servizi di macchina, cioè in genere del personale esecutivo; non ne parlo, perchè qui si tratta del personale dirigente; e, a questo proposito, sorge proprio la questione più sottile.

Noi il personale dirigente - e cioè quello del gruppo A, come diciamo, ossia i laureati - a differenza di tutte le Amministrazioni statali, possiamo derivarlo dai gradi dipendenti: cioè l'unica amministrazione che permette che un non laureato passi nel personale dirigente, cioè al gruppo A, è proprio l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, perchè ha una struttura completamente diversa da quella delle altre Amministrazioni. Dunque noi abbiamo la possibilità giuridica e tecnica di far passare il personale esecutivo a far parte del personale d'ufficio: ad esempio un capo deposito o un capo stazione possono divenire ispettori, ispettori principali, ecc.

Lo stesso personale dirigente, poi, svolge del lavoro di sorveglianza che in parte lo accomuna al personale esecutivo ed è per questo che anche il personale dirigente segue la sorte del personale esecutivo, nei limiti di età che sono stabiliti sulla base delle effettive possibilità fisiche e non in via generale come per gli altri uffici dell'Amministrazione dello Stato.

Un ispettore di reparto, ad esempio, deve scortare i treni di giorno, di notte, in giorni feriali e festivi; deve compiere, cioè, una fatica fisica e subire dei rischi, che ancora oggi

non sono tutelati dalla nostra legislazione come noi desidereremmo, e che sono comuni al personale esecutivo. Io stesso sono stato infortunato sul lavoro, essendomi rotto una gamba mentre lavoravo con altro personale, e anche molti ingegneri hanno subito simili infortuni.

C'è quindi una promiscuità di attività tra personale di ufficio e personale esecutivo, che dipende dal particolare lavoro e che accomuna le condizioni fisiche di entrambe le categorie, tanto che i requisiti fisici che si richiedono per l'assunzione di personale sia nell'una che nell'altra categoria sono identici: ad esempio, un daltonico non può essere assunto nè tra il personale esecutivo, nè tra quello dirigente dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

È per questo, dunque, che da una parte i limiti di età sono legati a condizioni fisiche e a condizioni di carattere tecnico, indipendenti da quelle delle altre Amministrazioni, mentre, dall'altro lato - e qui è il punto sottile - le pensioni sono liquidate da una cassa pensioni apposita delle Ferrovie dello Stato, cosa che non esiste per tutti gli altri funzionari dello Stato i quali sono pagati dal Ministero del tesoro. Il personale ferroviario ha una retribuzione che dovrebbe (non lo è attualmente, ma dovrebbe essere migliorata) essere superiore a quella del personale degli altri uffici, perchè, andando in pensione qualche anno prima, dovrebbe godere di una maggiore pensione, che compensi il più stretto limite di età.

È per questo che una legge di questo genere verrebbe a sovvertire tutto il concetto tecnico e organizzativo.

Ma c'è poi un'altra ragione contingente che ha una grande importanza e che prego di tenere nella debita considerazione: è quella che se un provvedimento di questo tipo dovesse essere da noi applicato, si verrebbe subito a fermare tutto quello che è il normale avvicendamento dei dirigenti, perchè per tre anni nessuno più andrebbe in pensione e non si farebbero più assunzioni; non si potrebbe quindi ottenere, non solo quel processo di avvicendamento, ma soprattutto quel processo di razionale e avveduta riduzione del personale ferroviario, in funzione del raggiungimento dei limiti di età, messo anche in relazione con

il trattamento di quiescenza che oggi è stato migliorato e che penso dovrà ulteriormente perfezionarsi, secondo i criteri che ho esposto pocanzi.

Sono queste le ragioni principali per le quali bisogna andar cauti in argomenti di questo genere che toccano una questione di carattere psico-tecnico, una questione di carattere amministrativo e di funzionalità dei dirigenti e degli impiegati. E qui io mi appello ad un vecchio ferroviere quale è il collega Tommasini: quasi tutti i ferrovieri vivono la vita dell'operaio e non quella dell'impiegato, solo una minoranza della Direzione generale vive la vita dell'impiegato, ma anch'essa può poi passare ai servizi di esercizio in occasione di promozioni, oppure quando vi sia necessità di organizzazione tecnica.

È per queste ragioni che io sono rimasto perplesso quando ho esaminato questa proposta di legge, anche perchè ho considerato le sue ripercussioni economiche che non sono da trascurarsi. Perchè, se è vero in linea generale, teorica, direi quasi astratta, che un prolungamento della vita attiva di un uomo è una ricchezza perchè sussiste una produttività maggiore, questo è vero solo quando in una azienda il personale sia adeguato alle necessità. Ma tutti noi sappiamo che oggi, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, abbiamo qualche cosa come 30 mila agenti di più di quelli che il traffico attuale richiede e, nel caso particolare, dei 18 mila agenti del personale degli uffici, noi abbiamo certamente qualcosa come il 10 o il 20 per cento, a seconda delle categorie, superiore ai bisogni. Quindi noi mantenendo in servizio del personale esuberante aggraviamo la spesa del personale e assumiamo il maggior onere che è dato dalla differenza tra quelle che sono le retribuzioni di servizio e quelle che sono le retribuzioni di quiescenza. E l'aggravio è notevole perchè si tratta di una eliminazione media annuale, per raggiunti limiti di età, di qualcosa come cinque o seicento unità.

Per tutte queste ragioni, io ritengo che questa proposta di legge sia oggi per lo meno prematura, e, in periodo di riorganizzazione dell'azienda, soprattutto dal punto di vista del bilancio di esercizio, penso che possa arrecare intralcio alla sistemazione organica e

razionale del personale ferroviario, piuttosto che un vantaggio.

Per questo mi permetto di esprimere parere non favorevole all'accoglimento di questo disegno, sia dal punto di vista tecnico, e sia, soprattutto, facendo per questo le più ampie riserve, dal punto di vista dell'onere economico che ho considerato pocanzi.

Comunque desidererei udire il parere e le osservazioni degli onorevoli colleghi; io sono qui a disposizione, per ogni eventuale chiarimento.

**BORROMEO, relatore.** Dopo l'intervento dell'onorevole Ministro e dopo aver esaminata la materia, mi dichiaro senz'altro d'accordo con il parere espresso dall'onorevole Ministro sulle questioni di carattere generale e particolare. Da un punto di vista generale, perchè ritengo, per quanto oggi sia prematuro, che il nostro sforzo debba tendere alla diminuzione dei limiti di età per il collocamento a riposo, diminuzione che si dovrà, quando sarà possibile, estendere a tutti i lavoratori, a tutti gli impiegati. Da un punto di vista particolare per le stesse ragioni esposte dall'onorevole Ministro.

Quindi, concludendo, mi dichiaro contrario all'accoglimento della proposta di legge.

**TOMMASINI.** Poichè in altra sede tratterò l'argomento della eccedenza degli impiegati statali, desidero solo dichiarare che non sono del parere dell'onorevole Ministro riguardo all'eccedenza del personale degli Uffici delle Ferrovie dello Stato e, a questo riguardo, potrei portare dei dati statistici. L'eccedenza numerica si verifica solo per il personale esecutivo. Questo tengo a dichiarare.

**FERRARI.** Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, che sono contrario a questo disegno di legge. Sono d'accordo con l'onorevole Ministro per le ragioni di carattere tecnico ed economico che egli ha esposte. Ma io ritengo anche, per ragioni di carattere morale e di giustizia, che non sia ammissibile stabilire un trattamento di disparità nei riguardi del restante personale ferroviario. Penso anche che per tutti i settori della vita dello Stato ed in particolare per il personale dell'Amministrazione ferroviaria si dovrebbero fissare dei limiti di età per il collocamento a riposo, da consentire ai lavoratori di andare in pensione

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mer. marc.) 16ª RIUNIONE (10 febbraio 1949)

in condizioni di piena efficienza per poter godere la tranquillità di alcuni anni di vita come premio del lavoro compiuto.

Per queste ragioni noi siamo contrari al disegno di legge.

Noi crediamo piuttosto opportuno che il problema sia risolto in altro senso, facendo cioè un riesame delle pensioni, migliorandole.

MANCINI. Anche io, a nome del Gruppo socialista, mi dichiaro contrario al progetto di legge, associandomi totalmente alle considerazioni esposte dal compagno Ferrari.

FRANZA. Mi dichiaro anch'io contrario a questo disegno di legge di cui non vedo la ragione di essere. Se vi fosse deficienza di personale potremmo accedere alle proposte in esso contenute. È certo che il personale delle Ferrovie dello Stato, nel momento in cui è stato assunto in servizio, sapeva che con il 60° anno di età doveva essere collocato in pensione. Non è possibile, in questo caso, fare analogia con il personale di altri uffici. Quindi, essendo questo lo stato giuridico preesistente e non essendovi delle ragioni sostanziali che impongano una modifica di quel che è stato stabilito al momento dell'assunzione in servizio, mi dichiaro contrario all'accoglimento di questo disegno di legge.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Desidero ancora far rilevare, ad assicurazione della Commissione, che è nei miei programmi l'adeguamento della Cassa pensioni dei ferrovieri, facendo leva appunto su questa caratteristica dei limiti di età, passando una parte delle competenze accessorie a far parte integrante dello stipendio, in modo che andando prima in pensione ci sia veramente quel vantaggio tangibile che oggi è molto ridotto. Questo è nelle mie intenzioni e, una volta sistemate le questioni del personale, certamente affronteremo il problema della Cassa pensioni delle Ferrovie.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Borromeo ha presentato un ordine del giorno così formulato: «La 7ª Commissione permanente, udite anche le dichiarazioni dell'onorevole Ministro dei trasporti, è contraria al passaggio agli articoli e passa all'ordine del giorno».

Se nessuno domanda di parlare pongo in votazione questo ordine del giorno.

TOMMASINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno del senatore Borromeo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni ». Prego il relatore, senatore Toselli, di esporre le sue considerazioni.

TOSELLI, *relatore*. Il progetto di legge che viene presentato per l'approvazione alla 7ª Commissione permanente mira a regolarizzare una situazione — quella delle utenze per piccole derivazioni — che di fatto si trova in uno stato esclusivamente illegale; ed è illegale non per colpa dei privati utenti di acqua pubblica, ma per deficienze nel servizio del Genio civile che per mancanza di personale, non può ottemperare all'espletamento di tutte le pratiche occorrenti. Precisamente ci troviamo in queste condizioni: con il 1947 sono venute a scadere le utenze di acque pubbliche per piccole derivazioni concesse per 30 anni; ed era prescritto che gli utenti di queste piccole derivazioni dovessero inoltrare, due anni prima della scadenza, la domanda di rinnovo per queste concessioni. Una parte degli utenti ha inoltrato la domanda sicuramente, ma non so se tutti abbiano ottemperato a questa norma.

Ma è accaduto che — e del resto questo è ripetuto anche nella relazione unita al progetto di legge — gli Uffici del genio civile in nessuna parte d'Italia si sono trovati in condizione di provvedere in tempo all'esame e al rinnovo delle concessioni, per cui oggi ci si trova di fronte al fatto che utenti che erano legalmente autorizzati sono decaduti dalla loro concessione, ma non per loro colpa. Questi utenti però continuano ad usufruire dell'acqua per cui è necessario che con un provvedimento di legge si vengano a prorogare i termini di questa scadenza. In questo proprio consiste lo scopo del presente disegno di legge, che è

costituito di quattro articoli. Il primo stabilisce una proroga di dieci anni della durata delle utenze di acqua pubblica per dar tempo ai privati ed agli uffici competenti di provvedere a regolarizzare le posizioni; il secondo articolo stabilisce che la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga decorrerà dalla data della scadenza originaria dell'utenza; il terzo articolo dice che coloro che non intendono più fruire della concessione debbono notificare la rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intimazione a pagare il canone demaniale.

Nell'articolo 4 si dice che, quando venga respinta in tutto o in parte una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, cessa in tutto o in parte l'efficacia della proroga di cui all'articolo 1; è contemplato anche il caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo ed è appunto questa una delle cause di decadenza previste. Sempre l'articolo 4, nei casi di inefficacia della proroga, stabilisce, all'ultimo comma, che l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che si trova in corso.

La Commissione può pertanto dare tranquillamente il suo voto favorevole a questo disegno di legge che non porta alcun nuovo onere e mira soltanto a regolarizzare situazioni che di fatto oggi non sono legali.

TROIANO. Desidero fare alcune osservazioni circa la diversa situazione esistente tra le regioni del nord d'Italia e le regioni meridionali relativamente alle utenze di acqua pubblica. Bisogna infatti distinguere le derivazioni secondo i vari scopi per i quali l'acqua pubblica viene usata, se lo sia cioè per scopi irrigui, per scopi industriali o per scopi di alimentazione. Queste concessioni di utenze nell'Italia meridionale non hanno altro scopo che quello fiscale, mentre nell'Italia settentrionale possono avere uno scopo tecnico al fine anche di evitare eventuali danni. Infatti si può dare il caso che in un fiume si faccia una derivazione di determinati metri cubi di acqua destinata ad irrigare centinaia di ettari, ed allora naturalmente è necessario e giusto che ci sia un intervento tecnico del Genio civile, è giusto che ci si occupi di questa derivazione che assume proporzioni abbastanza grandi. Ma quando la quantità di acqua utilizzata si

riduce a litri e a centesimi di litro, la concessione governativa ed il controllo da parte del Genio civile si risolvono semplicemente nell'impedire l'utilizzazione di quell'acqua e farla affluire inutilizzata al mare. Io sono invece del parere che l'acqua debba essere utilizzata al massimo, non solo, ma che questa utilizzazione debba essere premiata. Può essere giusto che chi usufruisce di una grande derivazione nell'Italia settentrionale, dopo aver fatto la domanda, aver aspettato un anno ed aver sormontato difficoltà burocratiche, debba essere sottoposto ad un controllo e debba pagare un canone, perchè quella derivazione gli serve per esplicare un'attività relativa a centinaia di ettari di terreno od a scopi industriali. Ma quando, trattandosi di pochi ettari ed anche meno, dopo aver fatto la domanda si deve aspettare che la concessione venga inserita dopo chissà quanto tempo nella *Gazzetta Ufficiale* e bisogna anche pagare il canone per questa minima utilizzazione di acqua, allora io dico che praticamente si impedisce l'utilizzazione dell'acqua stessa.

Io sarei perciò del parere di lasciare le cose come si trovano e di non approvare alcuna proroga; anzi sono del parere di estendere le piccole derivazioni a tutti per utilizzare quanto più è possibile l'acqua a qualunque scopo. Ciò varrà ad evitare quanto avviene nell'Italia meridionale, dove vi sono utenze di acqua a carattere, direi, infinitesimale, e dove si dà il caso che le guardie di finanza usino delle loro prerogative per osteggiare proprio questo minimo uso da parte dei piccoli contadini del luogo. Io sono quindi contrario a questo disegno di legge e sono contrario alle concessioni stesse, tanto più che il Genio civile nè oggi nè mai si è trovato in condizioni di poter fare osservare una legge del genere. Sarebbe viceversa il caso di presentare una legge che stabilisca che le piccole derivazioni non debbono essere soggette a concessioni speciali.

PRESIDENTE. Faccio notare al collega Troiano che qui si tratta di prolungare il diritto di coloro che hanno già queste utenze, le quali sarebbero scadute.

TROIANO. Secondo me con l'approvazione di questo progetto noi veniamo a puntellare una legge che non dovrebbe esistere e che non

dà neppure un corrispettivo apprezzabile come introiti fiscali.

Meglio lasciare la prassi stabilitasi durante la guerra per un libero utilizzo dell'acqua pubblica, che approvare una legge che non ha ragione di essere e che contrasta con la ragione sociale della massima e libera utilizzazione dell'acqua.

FRANZA. Faccio osservare che vi sono delle utenze già riconosciute, le quali avranno automaticamente prorogato questo riconoscimento in virtù del disegno di legge sottoposto al nostro esame; ma vi sono anche delle utenze riconoscibili, sicchè le osservazioni del senatore Troiano in certo modo colpiscono nel segno. Infatti, durante questo periodo, che non è il *vacatio legis*, vi sono state persone le quali hanno, *contra legem*, arbitrariamente, senza chiedere questo preventivo riconoscimento, realizzato delle derivazioni di acqua per piccoli scopi locali. Ora, questa massa rilevante di utenti dovrebbe chiedere il riconoscimento che, in determinati casi, potrebbe essere negato appunto perchè il beneficio è stato conseguito contro la legge. Di questo si preoccupa il collega Troiano. Ma il disegno di legge non si occupa di questo problema, per cui penso che i suoi rilievi possano trovare forma concreta in un disegno di legge del quale si potrà rendere promotore e nel quale si potrà dire che, senza formalità, coloro i quali, per scopi di vantaggio sociale e per utenze che non superino determinati limiti, usufruiscono dell'acqua, possono effettivamente e liberamente usufruirne. Allo stato attuale però non può darsi corso a questi propositi perchè *extra legem*.

FAZIO. Questo provvedimento di legge che stiamo esaminando in sede deliberante ha per scopo, come ha detto il relatore Toselli, di togliere di mezzo degli inconvenienti gravi che si manifestano in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica. Ma il progetto di legge però non toglie di mezzo l'inconveniente più grave. Dice infatti l'articolo 1 del progetto, all'ultimo comma, che la proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettere a) e b), del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato

con regio decreto 11 dicembre 1933. Alla lettera b) del citato decreto si dice che hanno titolo al riconoscimento coloro che hanno un possesso trentennale indisturbato anteriore alla legge del 10 agosto 1884. Ora io domando come si possa stabilire il diritto che ci può essere per usucapione su queste derivazioni per l'uso fattone per trent'anni anteriori al 1884. In questo campo si è ricorso a sotterfugi: si sono presentate delle testimonianze più o meno benevole, affermando questo diritto anteriore al 1884, e qualche volta queste concessioni sono venute. Poi è sopraggiunta la legge del 1933, per la quale coloro che non avevano fatto la domanda di concessione dovevano ricorrere alla pubblicazione dell'elenco delle acque pubbliche perchè molti non sapevano se le acque da loro usate fossero pubbliche o meno. In questa materia delle acque pubbliche c'è stata molta varietà di interpretazioni. Molte acque che prima non erano considerate pubbliche, in seguito a studi ed a pronunzie giudiziarie, sono diventate pubbliche anch'esse. Ormai anche tutte le sorgenti montane sono acque pubbliche e risultano iscritte nell'elenco del 1933 ed a coloro che non avevano fatto domanda per la concessione di una derivazione, si è data una proroga di un anno. Questa proroga è stata stabilita per dar modo di poter inoltrare la domanda a chi solo da poco tempo era venuto a sapere che l'acqua da lui usufruita era acqua pubblica. Ora si è dato che il termine di un anno di tempo stabilito dalla legge è scaduto, per cui molti si vengono a trovare in una situazione veramente imbarazzante. Sono costoro per la maggior parte contadini, anzi piccoli contadini; per cui io vorrei che si desse a questi la possibilità di presentare la domanda anche se siano scaduti i trenta anni anteriori al 1884, anche se sia scaduto l'anno stabilito dalla legge del 1933 e vorrei che costoro fossero messi in condizioni di sistemare le loro cose. Quindi propongo che all'articolo 1 venga aggiunto un comma così formulato: « Per esse il trentennio di cui all'articolo 2, comma b) della legge 11 dicembre 1933, si determina con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

BUIZZA. Vorrei rilevare che le osservazioni fatte dal senatore Troiano non sono esatte, per una semplicissima ragione. Quelle osservazioni,

---

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 16ª RIUNIONE (10 febbraio 1949)

---

infatti, dovrebbero essere fatte alla legge del 1933, la quale prevede l'istituzione di queste concessioni di piccole derivazioni. È quella appunto la legge che le prevede, mentre questa leggina che è sottoposta al nostro esame si propone soltanto di prorogare i termini, previsti dal Testo unico 11 dicembre 1933, per ottenere la regolarizzazione delle derivazioni che non sono state ancora regolarizzate per mancanza di personale del Genio civile. Infatti nella relazione annessa al disegno di legge presentato dal Ministero dei lavori pubblici è detto che la colpa è del Ministero stesso perchè non ha personale a sua disposizione. Io, anche su questo punto, prendo ora l'occasione per dire che da qui deve partire un voto per il quale il Ministero dei lavori pubblici finalmente si decida a completare il ruolo degli ingegneri nel quale le mancano niente di meno che 330 su 700, qual'è appunto il numero previsto nel ruolo.

LAVIA. Mi associo alle dichiarazioni ed alle osservazioni esposte dal senatore Troiano.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, noto che vi sono varie proposte su questo disegno di legge. Il senatore Troiano è contrario all'approvazione; il senatore Fazio vorrebbe che il testo fosse emendato con un comma aggiuntivo all'articolo 1; il senatore Buizza probabilmente ha da fare altre osservazioni. Proporrei perciò di rinviare la discussione di questo provvedimento in modo che il relatore Toselli possa intendersi ed avere opportuni contatti con i vari colleghi che sono intervenuti per cercare un accordo comune.

Se nessuno si oppone alla mia proposta, la discussione del provvedimento si intende rinviata.

*(Così rimane stabilito).*

La riunione termina alle ore 11.